

Cos'è un consorzio



AGORA

UNITI PER CRESCERE AUTONOMAMENTE

agora.it

Cos'è un consorzio

Aspetti Generali

I consorzi stabili sono una particolare categoria di consorzi ex art. 2602 Codice Civile, ai quali si applica la disciplina "generale" dettata dallo stesso Cod. Civ. per tutti i consorzi, ed inoltre la disciplina speciale contenuta nell'art. 36 del Codice dei contratti.

È possibile affermare che i consorziati "ordinari" sono quelli cui si applica la disciplina del Cod. Civ. sui consorzi con attività esterna. (artt. 2602-2615 bis cod. civ.)

I consorzi stabili, invece, si differenziano da quelli "ordinari" perché ad essi si applica altresì, la disciplina speciale prevista dall'art. 36 del codice dei contratti.

ConSORZI stabili, insomma, vuol dire quella particolare categoria di consorzi con attività esterna che hanno le caratteristiche descritte dall'art. 36 del Codice dei contratti.

Costituzione di un consorzio stabile

Come previsto agli artt. 34 comma 1 let. e) e 36 del D.Lgs. n. 163/2006 e s. m. e i., affinché si possa costituire un consorzio stabile è necessario che siano presenti i seguenti requisiti:

- a. il consorzio deve essere formato da almeno tre imprese consorziate;
- b. tutte le imprese consorziate devono essere in possesso dell'attestazione SOA;
- c. la durata del consorzio specificata nell'atto costitutivo non deve essere inferiore a 5 anni;
- d. le imprese consorziate si impegnano a istituire una "comune struttura di impresa" per il raggiungimento dei propri fini. Oltre a tali disposizioni inderogabili, il consorzio è disciplinato dagli artt. 2602 e seguenti del Codice Civile. Pertanto il consorzio, purché non in contrasto con la normativa sui lavori pubblici, può inserire nel proprio statuto clausole utili alla sua buona operatività, garantendo la partecipazione alla vita del consorzio a tutti i consorziati. In particolare il Codice Civile prevede che:
 - il consorzio debba essere costituito con atto scritto;
 - tutti i contributi dei consorziati unitamente alla struttura d'impresa vadano a costituire il fondo consortile.

Vantaggi conseguenti l'appartenenza ad un consorzio Stabile

L'appartenenza ad un consorzio stabile offre sia direttamente al consorzio che alle imprese consorziate molteplici vantaggi. Di seguito ne elenchiamo i più pratici:

- il consorzio una volta ottenuta la qualificazione, ha facoltà di fare eseguire i lavori assunti in appalto ad una delle imprese consorziate indicandone il nominativo in sede di offerta (art. 36 commi 2 e 5 D.Lgs. n. 163/2006: art. 97 comma 1 D.P.R. n. 554/1999) senza che ciò sia considerato un subappalto;
- il consorzio ha facoltà di fare eseguire i lavori assunti in appalto ad una delle imprese consorziate a prescindere dalla qualificazione posseduta dalle stesse, nel senso che all'impresa consorziata può essere assegnata l'esecuzione di lavori anche in categorie non indicate sulla propria Attestazione SOA o anche per importi superiori rispetto alle classifiche indicate sulla propria Attestazione SOA, con conseguente possibilità di ampliare la propria qualificazione;
- l'impresa consorziata mantiene la sua autonomia rispetto al consorzio stabile (art. 97. comma 3, D.RR. n. 554/99).

Attribuzione dei lavori eseguiti

I lavori assunti in appalto dal consorzio ed eseguiti da una o più imprese consorziate, tramite apposita delibera consortile vengono attribuiti sia al consorzio che alle imprese consorziate nelle percentuali stabilite (per appaltatore e subappaltatore) negli artt. 25 comma 6 e 24 comma 1 lett. b) del D.P.R. n. 34/2000. Secondo l'art. 24 comma 1 lett. b) del DPR 34/2000, infatti, la percentuale dei lavori subappaltati che il soggetto appaltatore potrà utilizzare per la propria qualificazione sarà costituita dall'importo complessivo qualora la parte subappaltata non superi il 30% ovvero il 40% per le categorie di lavori ed a qualificazione obbligatoria. Ne consegue che:

a. nel caso, sempre adottato dal consorzio stabile AGORAA, di attribuzione totale dell'importo dei lavori alla consorziata (mediante la citata delibera consortile), al Consorzio Stabile potrà essere imputato, ai fini della successiva qualificazione, almeno il 30% dei lavori stessi ovvero il 40%, nel caso di categorie a qualificazione obbligatoria e alle consorziate il 100% dei lavori effettivamente eseguiti.

Modalità operative del Consorzio Stabile

Il Consorzio Stabile può operare secondo due modalità:

1. attraverso le singole imprese consorziate dichiarando in occasione della partecipazione ad ogni singola gara, l'impresa che si occuperà dell'esecuzione dei lavori;
2. attraverso l'attività della comune struttura d'impresa.

Responsabilità nei confronti delle Stazioni Appaltanti

La responsabilità dei Consorzi Stabili e delle imprese consorziate nei confronti delle Stazioni Appaltanti, in caso di inadempimento durante l'esecuzione dei lavori, è disciplinata dalle seguenti norme:

- a. art. 36, comma 2 del D. Lgs. n. 163/2006. secondo cui: "Il regolamento stabilisce le condizioni e i limiti alla facoltà del consorzio di eseguire le prestazioni anche tramite affidamento ai consorziati, fatta salva la responsabilità solidale degli stessi nei confronti del soggetto appaltante o concedente [...]."
- b. art. 97, comma 1 del D.P.R. n. 554/1999, secondo cui: "I consorzi stabili di imprese [...] hanno la facoltà di far eseguire i lavori dai consorziati senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità sussidiaria e solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. Pertanto, entrambe tali disposizioni stabiliscono la possibilità di eseguire i lavori tramite il singolo consorziato, ma fanno salva la responsabilità solidale dei consorziati nei confronti della Stazione Appaltante. Conseguentemente, in sede processuale l'amministrazione ha pieno titolo per chiamare in giudizio il consorzio e le consorziate esecutrici dei lavori, ma la responsabilità solidale è limitata alla consorziata esecutrice nei confronti della stazione appaltante e, quindi, le consorziate non designate rispondono solo nei limiti della partecipazione al fondo consortile.

Responsabilità nei confronti dei fornitori

La responsabilità nei rapporti con i terzi, ad esempio fornitori, banche, dipendenti, ecc., è disciplinata dall'art. 2615 del Codice Civile. A tal riguardo possono delinearsi le seguenti ipotesi:

1. l'obbligazione viene assunta dal consorzio in nome proprio. In tale ipotesi i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo consortile.

2. L'obbligazione viene assunta dal consorzio in nome delle singole imprese consorziate. In tale ipotesi risponde l'impresa consorziata in nome della quale il consorzio ha agito. Inoltre in caso di insolvenza di quest'ultima, rispondono le restanti imprese consorziate solo in proporzione alle rispettive quote di partecipazione.

3. L'obbligazione viene assunta non dal consorzio ma direttamente dall'impresa consorziata esecutrice dei lavori. Per tale ipotesi soltanto quest'ultima è responsabile nei confronti del terzo. Ad ulteriore conforto rispetto alla limitazione della responsabilità dei consorziati, il consorzio stabile AGORAA ha assunto la forma della società consortile a responsabilità limitata. Infatti in tale fattispecie si applicherà la normativa propria delle società di capitali, con tutte le prerogative e le limitazioni di responsabilità tipiche delle società di capitali, confinando del tutto la responsabilità del consorzio e dei consorziati al solo capitale sociale (vedi all.to).

La partecipazione alla medesima gara del consorzio stabile e delle consorziate

Premesso che il comma 5 dell'art. 36 del D.Lgs. n. 163/2006 prevede, per le imprese, il divieto di partecipare a più di un consorzio stabile, lo stesso comma disciplina anche la contemporanea partecipazione alla medesima gara da parte del Consorzio Stabile e delle imprese consorziate secondo i criteri di seguito indicati:

- a. le imprese consorziate indicate dal Consorzio Stabile in sede di offerta quali future assegnatarie del lavoro non possono partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara e in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 c.p. (turbata libertà degli incanti);
 - b. le imprese consorziate non indicate dal Consorzio Stabile in sede di offerta quali future assegnatarie del lavoro possono partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara.
- Modifiche della compagine consortile e modifiche delle attestazioni possedute dalle imprese consorziate. Durante la vita del Consorzio Stabile è possibile che, fermo restando il rispetto del numero minimo dei tre consorziati, avvengano variazioni della compagine consortile. In tale ipotesi, qualora la variazione delle imprese consorziate incida negativamente sull'Attestazione di Qualificazione posseduta dal Consorzio Stabile, quest'ultimo è tenuto a darne immediatamente notizia alla SOA ai fini del ridimensionamento dell'attestazione medesima. Stesso principio vale in caso di variazioni di categorie e/o classifiche delle Attestazioni di Qualificazione possedute dalle imprese consorziate.